
Assicurazioni. La nuova normativa sulla distribuzione (Idd), che sarà recepita in autunno, allinea prodotti assicurativi e finanziari

Soluzione Ue per le polizze finanziarie

Le nuove regole europee, che a breve verranno recepite anche dal Testo unico della Finanza aiuteranno a fare un po' di chiarezza nel recente dibattito sulla natura e la qualificazione dei prodotti assicurativi con forte componente finanziaria.

Se la recente ordinanza della Cassazione conferma, in parte atualizzando il concetto, che alcuni prodotti sono succedanei ai prodotti finanziari, la normativa Idd porterà, almeno sulla carta, al superamento della vecchia ripartizione del settore Vita in rami.

In particolare, la Insurance Distribution Directive, che verrà recepita in autunno, di fatto andrà a definire due sole categorie, da un lato quelle di puro rischio, come possono essere morte o malattia permanente, che quindi verranno gestite con tecniche prettamente attuariali, e dall'altro i prodotti di investimento assicurativo che incorporeranno tutte le restanti tipologie. In questo modo verrà ulteriormente livellato il campo di gioco con i prodotti di investimento assicurativo che saranno perfettamente allineati ai prodotti finanziari. Questo, principalmente, sul piano della vigilanza. Con Consob che già da gennaio vigila sui documenti sintetici dei prodotti anche di Ramo I e multiramo oltreché di Ramo III come le unit linked. La Commissione e l'Ivass sono peraltro già al lavoro su un progetto normativo che vada a trattare in maniera ancora più omogenea la questione. Che va a coinvolgere anche la parte distributiva. Con la normativa Idd verranno date a Consob nuove competenze in materia di controllo sui canali distributivi. In particolare, la Commissione dovrà vigilare su quello che verrà veicolato da banche e intermediari finanziari mentre Ivass monitorerà i canali tradizionali.

I prodotti di investimento assicurativo, quindi, verranno uniformati, a livello di controlli, ai prodotti finanziari puri. Resta, almeno per ora, il differente trattamento in materia fiscale e successoria. Riguardo a ciò, evidentemente, tutto ruota attorno alla qualificazione dell'offerta. In proposito, l'avvocato Davide Contini dello Studio Grimaldi, che ha assistito l'investitore e la fiduciaria coinvolte nella recente sentenza della Cassazione, ha tenuto a precisare che nel caso specifico, ritiene che la Suprema Corte «non si sia assolutamente spinta a mettere in discussione la tipizzazione» del prodotto. Se così fosse stato la Cassazione nella sua ordinanza avrebbe dovuto riqualificare il prodotto e di conseguenza rendere nullo il contratto. «Questo passaggio fondamentale non è stato fatto», ha aggiunto il legale, per il quale certamente il pronunciamento della Corte ha una valenza assai rilevante, poiché interviene in maniera netta «su un caso di risparmio tradito». Tuttavia, ha spiegato ancora Contini, «il fatto che la polizza protegga o non protegga il capitale è una questione di meritevolezza» che non va a incidere sulla tipizzazione del prodotto.

Altra cosa è chiedersi perché contratti assicurativi di fatto perfettamente assimilabili a contratti di investimento vantino vantaggi fiscali e privilegi di altro genere come la non pignorabilità. Questo dipende dal fatto che l'evoluzione normativa evidentemente non ha mai generato un riordinamento complessivo della materia, direzionando piuttosto lo sguardo verso la tutela del sottoscrittore.

Il dibattito attorno alla natura delle polizze con forte componente finanziaria resta dunque aperto. E la recente sentenza della Cassazione ha sicuramente contribuito a riportare l'attenzione sul tema. Sebbene, come sottolineato ieri da Michele Siri, professore all'Università di Genova e docente di diritto delle assicurazioni e dei mercati finanziari, la posizione della Corte non abbia tenuto «conto della disciplina europea, che assoggetta i prodotti finanziari assicurativi alle regole di protezione dei contratti di investimento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Galvagni